

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari

#### Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione I - Delle iscrizioni in generale

#### **Art. 30 (Postergazione)**

Il grado può essere modificato mediante l'intavolazione o la prenotazione della postergazione.

A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato [1333 c.c.]. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati.

Il diritto preferito subentra senza limitazione alcuna nel grado di quello postergato, se il suo grado è immediatamente successivo a quest'ultimo oppure se tutti gli aventi diritto intermedi gli concedono la postergazione.

Avvenendo invece postergazione tra diritti non immediatamente susseguentisi e senza il consenso degli aventi diritti intermedi, il diritto preferito subentra nel grado di quello postergato soltanto nell'estensione e secondo la natura di quest'ultimo. Se il diritto postergato è sottoposto a condizione o a termine, il diritto preferito non può essere collocato in sede di graduazione che nel suo grado originario fino a che non si sia verificata la condizione o sia scaduto il termine. Se in seguito ad una postergazione contemporanea più diritti subentrano nel grado di un altro, questi diritti conservano tra di loro grado precedente, salva convenzione contraria.

Le modificazioni del diritto postergato successive alla postergazione non hanno influenza sul grado del diritto preferito, salva convenzione contraria.

#### **Note**

La postergazione è oggetto di prenotazione o d'intavolazione ed è quindi assoggettata al principio dell'iscrizione.

Ai sensi del comma 2 è sufficiente il consenso del titolare del diritto postergato con un atto unilaterale.

È possibile postergare:

- diritti di ipoteca tra loro
- diritti di ipoteca con diritti reali di godimento

